

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI DAL PAGAMENTO DEL TRIBUTO TARI NELL'ANNO 2025.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

In esecuzione alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 26/09/2025 e della Determinazione Dirigenziale n. 1536 del 27/09/2025 rende noto che sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni sul tributo TARI per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari in condizioni di disagio sociale ed economico.

ART. 1

Possono accedere al beneficio dell'agevolazione sul tributo TARI i cittadini residenti nel territorio comunale in regola con gli obblighi di pagamento della tassa per gli anni precedenti come specificato nel periodo seguente. Ai fini della verifica della regolarità della posizione dei contribuenti si farà riferimento al carico tributario in essere alla data del 31.12.2020 stante il rinvio da parte del Legislatore della notifica degli atti aventi valenza tributaria a seguito della pandemia da Covid-19.

ART. 2

Il beneficio consiste nell'agevolazione dal pagamento della quota fissa e variabile della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 secondo i seguenti requisiti:

Fascia	Nuclei familiari	Agevolazione
1 [^]	Nuclei con ISEE da € 0 a € 2.000,00	Riduzione 50%
2 [^]	Nuclei con ISEE da €2.000,01 a € 4.500,00	Riduzione 40%
3 [^]	Nuclei con ISEE da € 4.500,01 € 6.000,00	Riduzione 30%
4 [^]	Nuclei con ISEE da €6.001,00 a € 7.500,00	Riduzione 20%

Costituiscono titolo di precedenza nella graduatoria scaturente dall'applicazione del criterio di cui sopra le seguenti situazioni:

- siano presenti tre o più persone a carico, ovvero una situazione di handicap grave con una invalidità superiore al 67% alla data del 01.01.2025;
- alla data di scadenza del termine per presentare la domanda, siano presenti soggetti che, a far data dal 01.01.2013 e successivi, hanno perso il lavoro a seguito di licenziamento per giusta causa, ovvero si trovino in cassa integrazione.

Si precisa, inoltre, che:

- i soggetti che inoltrano domanda di partecipazione al presente bando, **non devono** possedere su tutto il territorio nazionale, a titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione etc.) altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- inoltre, gli stessi devono risultare l'unico nucleo familiare occupante l'abitazione per la quale viene richiesta l'agevolazione;
- i soggetti che inoltrano domanda di partecipazione al presente bando dovranno, infine, essere in regola con gli obblighi di pagamento della tassa per gli anni precedenti.

ART. 3

Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando sul sito dell'Ente presso l'Ufficio Protocollo del Comune o via pec all'indirizzo comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it, utilizzando il modulo appositamente predisposto,

disponibile anche presso l'Ufficio Tributi, con allegata copia della certificazione ISEE in corso di validità e copia del documento di identità in corso di validità. Non saranno prese in considerazione le domande non pervenute nei termini di cui sopra, ovvero non formalizzate su apposito modello o non corredate dalla dichiarazione ISEE.

ART. 4

Alla scadenza della data fissata nell'art. 3, il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria dei cittadini che hanno presentato la domanda. La graduatoria provvisoria sarà disponibile presso il sito istituzionale del Comune. Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione di detto avviso, gli interessati potranno presentare opposizione avverso la graduatoria provvisoria. Potranno essere valutati i documenti pervenuti entro i termini del ricorso, purché relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. In assenza di opposizioni, la graduatoria provvisoria diverrà definitiva decorsi 15 giorni. In presenza di opposizioni, la graduatoria definitiva sarà formata e resa nota con le stesse modalità della provvisoria entro i successivi 15 giorni. In presenza di opposizioni, da presentarsi a pena di decadenza entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria, la graduatoria diverrà definitiva decorsi 15 giorni dal riesame della documentazione prodotta dal richiedente. La ripartizione dello stanziamento di bilancio dovrà aver luogo con integrale copertura degli aventi diritto collocati nella prima fascia. Ove le risorse non risultassero sufficienti a garantire l'integrale copertura dell'intera prima fascia con l'importo della riduzione prevista, si procederà a ripartire l'agevolazione in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto; successivamente dovranno trovare copertura quelli collocati nelle singole fasce successive, con i medesimi criteri.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 07.05.1999 n. 221e dell'art. 71 del DPR 28.12.2000 n. 445, il Responsabile del Procedimento, effettuerà idonei controlli, anche a campione, con l'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini partecipanti al Bando. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, se dal controllo emergerà la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante sarà decaduto dal beneficio eventualmente spettante o conseguito a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed il Comune procederà al recupero della somma erogata.

Portoscuso, _05/10/2025__

Il Funzionario Responsabile dei Tributi
Ing. Gianfranco Mulas